

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

TITOLO IV

Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO IV - Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La disciplina prudenziale prevede la differenziazione degli istituti di vigilanza cui sono sottoposti gli intermediari finanziari a seconda che siano soggetti individuali ovvero appartengano a gruppi finanziari (1).

Gli intermediari finanziari rispettano le regole prudenziali su base individuale in conformità delle disposizioni della Sez. II.

I gruppi finanziari sono soggetti, su base consolidata, alle regole previste nella Sez. III.

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Titolo, gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari tengono conto del valore delle attività e delle passività dei veicoli dai medesimi controllati che non rientrano nel gruppo finanziario, secondo quanto previsto nel Titolo I, Capitolo 2 (Gruppo finanziario).

SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario

Gli intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a. fondi propri (cfr. Capitolo 3);
- b. requisiti patrimoniali (cfr. Capitolo 4);
- c. Rischio di credito – Metodo standardizzato (cfr. Capitolo 5) e – se rilevante – Rischio di credito – Metodo IRB (cfr. Capitolo 6);
- d. tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) (cfr. Capitolo 7);
- e. operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 8);
- f. rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. Capitolo 9);
- g. rischio operativo (cfr. Capitolo 10);
- h. rischio di mercato e rischio di regolamento (cfr. Capitolo 11);
- i. grandi esposizioni (cfr. Capitolo 12);
- j. informativa al pubblico (cfr. Capitolo 13);
- k. processo di controllo prudenziale (cfr. Capitolo 14).

Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza consolidata da parte di un'autorità di un altro Stato membro dell'UE che siano ricompresi nell'informativa al pubblico dell'impresa madre europea sono esonerati dal rispetto delle medesime disposizioni a livello individuale, se “non significativi” (1).

Per quanto attiene al governo e alla gestione del rischio di liquidità gli intermediari rispettano le disposizioni di cui al Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”).

2. Intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario, bancario o di SIM

Gli intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario, bancario o di SIM rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a. fondi propri (cfr. Capitolo 3);
- b. requisiti patrimoniali (cfr. Capitolo 4);
- c. rischio di credito – Metodo standardizzato (cfr. Capitolo 5) e – se rilevante – rischio di credito – Metodo IRB (cfr. Capitolo 6);

(1) Per intermediari finanziari “non significativi” si intendono intermediari dotati di un attivo totale di bilancio inferiore a 10 miliardi di euro.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione II – Disciplina prudenziale su base individuale

- d. tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) (cfr. Capitolo 7);
- e. operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 8);
- f. rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. Capitolo 9);
- g. rischio operativo (cfr. Capitolo 10);
- h. rischio di mercato e rischio di regolamento (cfr. Capitolo 11);
- i. grandi esposizioni (cfr. Capitolo 12);

Gli intermediari finanziari esclusi dal consolidamento, ai sensi della Sez. III, rispettano i requisiti stabiliti al par. 1 della presente Sezione.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi finanziari

Le capogruppo di gruppi finanziari e il “singolo intermediario” (1) rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a. fondi propri (cfr. Capitolo 3);
- b. requisiti patrimoniali (cfr. Capitolo 4);
- c. rischio di credito – Metodo standardizzato (cfr. Capitolo 5) e – se rilevante – rischio di credito – Metodo IRB (cfr. Capitolo 6);
- d. tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) (cfr. Capitolo 7);
- e. operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 8);
- f. rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. Capitolo 9);
- g. rischio operativo (cfr. Capitolo 10);
- h. rischio di mercato e rischio di regolamento (cfr. Capitolo 11);
- i. grandi esposizioni (cfr. Capitolo 12);
- j. informativa al pubblico (cfr. Capitolo 13);
- k. processo di controllo prudenziale (cfr. Capitolo 14).

2. Casi di esonero ed esclusione

Dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 0,5% per cento del totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) della capogruppo o del singolo intermediario finanziario partecipante;
- 5 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero. Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di applicare la disciplina prudenziale a livello consolidato, l'intermediario finanziario informa tempestivamente la Banca d'Italia (2) che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

(1) Cfr. Cap. 1, Sez. II, par. 3, punto 2, secondo alinea.

(2) Ciò accade quando l'intermediario finanziario possiede esclusivamente partecipazioni (di controllo esclusivo o congiunto) bancarie e finanziarie al di sotto delle soglie indicate nel testo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Disposizioni comuni

Sezione III – Disciplina prudenziale su base consolidata

La comunicazione va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Tale comunicazione vale anche per i successivi periodi, fino a quando le condizioni di esclusione vengono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, la società deve comunicare entro 2 mesi dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato almeno 2 volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno. Tale verifica vale anche per le segnalazioni dei grandi rischi su base consolidata riferite, rispettivamente, ai successivi mesi di marzo e settembre.